

Protocolli per la gestione delle movimentazioni in deroga da zone di restrizione per influenza aviaria

Spostamento di uova da cova da zona di sorveglianza e zona di protezione

L'autorizzazione è soggetta alla seguente condizione:

I riproduttori dell'allevamento di origine da cui provengono le uova da cova devono essere controllati con cadenza settimanale e comunque entro 72 ore del primo trasporto di uova attraverso:

- la verifica dei registri relativi alla produzione e allo stato sanitario dell'azienda;
- una visita clinica di ogni unità produttiva che accerti l'assenza di sintomatologia riconducibile ad influenza aviaria.

Controllo preventivo per la ricerca del virus (tamponi cloacali e /o tracheali, in base alla specie interessata), con le modalità di seguito elencate, eseguito preferibilmente nelle 48 ore e comunque entro le 72 ore prima del primo trasporto di uova.

Numerosità campionaria:

- 30 TT per capannone per allevamenti con 1-4 capannoni;
- 20 TT per capannone se sono presenti 5 o più capannoni; i tamponi vanno distribuiti uniformemente tra i capannoni presenti.

Ai fini del campionamento devono essere scelti in modo mirato animali depressi, disvitali o che presentano segni clinici di malattia. Inoltre i campioni vanno distribuiti su tutta l'estensione del capannone possibilmente procedendo lungo le 2 diagonali del capannone (ad X).

Oltre ai tamponi sui soggetti in vita si dovrà procedere all'invio di tamponi da carcasse **di animali morti di recente (se presenti) o malati/moribondi** abbattuti in modo umanitario in base al seguente protocollo:

- tamponi tracheali da 5 carcasse per capannone, per allevamenti da 1-3 capannoni;
- 15 tamponi da carcasse in totale, se presenti 3 o più capannoni; le carcasse vanno campionate in tutti i capannoni presenti, privilegiando i capannoni in cui si registra la più alta mortalità.

In caso di allevamenti con mortalità pregressa considerevole attribuibile a cause diverse da HPAI si dovrà privilegiare il campionamento sui soggetti morti improvvisamente senza apparenti segni di patologie croniche o responsabili della mortalità precedente al sospetto focolaio (es. patologie batteriche).

L'esito delle prove diagnostiche dovrà essere acquisito dall'ASL sede dell'allevamento prima di autorizzare il primo invio delle uova.

Inoltre, deve essere garantito che:

- la spedizione può avvenire dopo esito favorevole dei controlli per la ricerca del virus nell'allevamento di origine delle uova.
- il trasporto diretto in veicoli che garantiscano che non vi sia dispersione di materiale di alcun tipo e sotto il controllo dell'autorità competente, lavati e disinfettati prima e dopo il carico. In caso di movimentazione da ZP, che le uova da cova siano spostate in mezzi trasporto sigillati dall'autorità competente;
- utilizzo di imballaggi a perdere; nel caso di utilizzo di imballaggi in plastica deve essere presente una procedura per il lavaggio e la disinfezione degli stessi approvata dalla ASL competente per l'impianto;
- un sistema per la rintracciabilità delle uova;
- il percorso per raggiungere l'allevamento di destino, avverrà utilizzando i principali assi stradali di comunicazione, evitando strade in prossimità degli allevamenti
- lo stabilimento di destinazione deve essere posto sotto supervisione ufficiale fino al ventunesimo giorno successivo alla schiusa delle uova ed in esso devono essere applicate adeguate misure di biosicurezza;
- il pollame deve rimanere nello stabilimento di destinazione fino al ventunesimo giorno successivo alla schiusa delle uova.
- l'allevatore deve immediatamente comunicare al Servizio veterinario, ogni variazione della mortalità e dell'assunzione di alimento.

Ultimo aggiornamento: 24/12/2024